COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 577

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatore ANGELINI ARMANDO ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2875) 577

PRESIDENTE 577, 579, 580, 581, 582
DE LEONARDIS, *Relatore* . . . 578, 580, 581
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 578, 579, 581, 582
ANGELINI LUDOVICO 580, 581
MAGNO MICHELE 581, 582
AVOLIO 582

PREARO ed altri: Colorazione delle sementi di foraggio provenienti dall'estero. (2921) 582

PRESIDENTE 582, 583
PREARO 583
MAGNO MICHELE 583
TRUZZI 583
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 583

Votazione segreta:

PRESIDENTE 584

La seduta comincia alle 10.

AVOLIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico, che sono in congedo i deputati Bignardi, Daniele e Marenghi. Comunico altresì che i deputati Del Giudice, Grifone e Vetrone sono sostituiti rispettivamente, per la seduta odierna, dai deputati Biagioni, Angelini Ludovico e Biasutti.

Seguito della discussione della proposta di legge dei Senatori Angelini Armando ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2875).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Angelini Armando ed altri, già approvata dal Senato: « Modifica dell'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva » (2875).

Come voi ricorderete, nel corso dell'ultima seduta l'onorevole Angelini Ludovico ha presentato ed illustrato i seguenti emendamenti, sui quali si è anche svolta una certa discussione.

« *Al primo comma, tra le parole*: con processi fisici che non, *e le parole*: apportino all'olio, *inserire le altre*: richiedano l'introduzione di sostanze chimiche nocive alla salute e non ».

« *Al penultimo comma, dopo le parole*: con altri Ministeri, *aggiungere le altre*: su parere vincolante di una commissione formata da tre docenti universitari di scienza dell'alimentazione, di merceologia e di chimica organica e da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità ».

« *Subordinato al precedente*: su parere vincolante della Commissione prevista dall'articolo 108 del regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per la esecuzione del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ».

Emendamento aggiuntivo:

« Il confronto dei precedenti di rettifica deve essere basato sull'esame spettrofotometrico U.V. e sull'esame della frazione insaponificabile, ed eventualmente su altri metodi che fossero dimostrati idonei, secondo le modalità che saranno precisate nell'apposito regolamento ».

Se nessun altro chiede di parlare su questi emendamenti, do la parola al relatore, onorevole De Leonardis.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Nella precedente seduta ho già avuto modo incidentalmente di esprimere il mio parere sugli emendamenti presentati dagli onorevoli Angelini Ludovico e Gomez D'Ayala.

Ritengo che l'emendamento al primo comma sia superfluo in quanto la proposta di legge già prevede che non possono essere ritenuti commestibili gli olii che presentassero dei residui di sostanze chimiche nocive impiegate nella deacidificazione.

Per quanto riguarda l'emendamento al penultimo comma, cioè quello riguardante la autorizzazione dei processi fisici di deacidificazione, anche qui ritengo che si tratti di una preoccupazione superflua. In ogni caso, presenterò io stesso un ordine del giorno per poter raccomandare al Governo di stabilire preventivamente i criteri da seguire nella generalità dei casi, quando devono essere autorizzate introduzioni di nuovi processi di deacidificazione. Anche senza questa raccomandazione devo dire che il Ministero per l'agricoltura, che per sua funzione ha il compito di difendere la genuinità dei prodotti agricoli, già segue nella concessione delle autorizzazioni un metodo oculato per evitare inconvenienti. Ho già detto nella relazione svolta nella precedente seduta che allorché il Ministero dell'agricoltura presenterà il disegno di legge per vietare la sintesi degli olii di semi, si potranno in quella sede e con una visione panoramica generale indicare i criteri per una sistemazione definitiva che non consenta, attraverso nessun varco, l'introduzione di eventuali appendici di metodi esterificativi. Per questa stessa ragione io sono contrario all'accoglimento dell'emendamento presentato in via subordinata dagli onorevoli Angelini e Gomez D'Ayala.

Come già è stato detto da me e da altri colleghi nella precedente seduta, l'emendamento aggiuntivo è anche superfluo in quanto il Ministero, già dalla legge sulla classificazione degli olii, è autorizzato a accettare, attraverso decreti, nuovi metodi per poter determinare la genuinità degli olii di oliva. Ma io sono informato che anche per il metodo spettrofotometrico ultravioletto è stata emanata attraverso circolare, salvo a integrare la disposizione con un decreto, l'autorizzazione da parte degli organi dipendenti dal Ministero, di modo che siamo sicuri che anche i più moderni mezzi di rilevamento sono ormai acquisiti alla tecnica ufficiale.

In considerazione di tutto ciò, e del progresso che questo provvedimento ci fa conseguire nella lotta alla esterificazione, prego gli onorevoli colleghi di confortare col loro voto favorevole questa proposta di legge.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Esplicito il pensiero del Governo sugli emendamenti presentati dagli onorevoli Angelini Ludovico e Gomez D'Ayala ed in particolare sul secondo e sul terzo emendamento, perché risulti chiaro il procedimento attualmente seguito in base alle leggi vigenti per poter effettuare il controllo dei prodotti e delle sostanze e la conseguente repressione delle frodi.

L'articolo 43 del regio decreto-legge del 1925 dice testualmente: « Tutte le analisi occorrenti in applicazione del presente decreto saranno eseguite con i metodi ufficiali prescritti ». Il regolamento di applicazione di questo decreto all'articolo 108 stabilisce che per le analisi dei prodotti di cui al decreto-legge i laboratori devono adottare i metodi prescritti dal Ministero dell'agricoltura e foreste di concerto con i Ministeri della sanità e delle finanze.

Attraverso l'applicazione d queste due norme si è nel tempo consolidato questo sistema, cioè il Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con gli altri Ministeri, emana dei decreti interministeriali, i quali vengono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per esempio, ne ho uno del 1959 che riguarda gli olii e i grassi. Il decreto stabilisce

i nuovi metodi ufficiali di analisi. Come si arriva a stabilire con decreto i nuovi metodi di analisi? Lo si fa dopo che una commissione interministeriale, della quale fanno parte esponenti dell'Istituto nazionale della sanità, ha accertato, anche a seguito di congressi scientifici nazionali e internazionali, che un nuovo metodo scoperto può effettivamente essere adottato come metodo ufficiale, perché dalla scienza ufficiale è ritenuto valido. È evidente che prima che si pronunci la scienza ufficiale, prima che sia definitivamente acquisita la bontà di un nuovo metodo di analisi, esso non si può considerare tale. Pertanto, i nuovi metodi sono acquisiti con questo sistema, e sono acquisiti anche con una certa rapidità. Per esempio, ho davanti il decreto ministeriale 22 aprile 1959 che riguarda l'approvazione dei metodi ufficiali di analisi per gli olii e i grassi. In questo decreto è stato riconosciuto come ufficiale il metodo della frazione insaponificabile. È in corso il nuovo decreto nel quale sarà inserito nel novero dei metodi ufficiali il sistema spettrofotometrico. Questi sistemi sono acquisiti ufficialmente quando non si dubita più della loro validità e possono passare a far parte dei metodi ufficiali. Però l'obbligo di adottare i metodi ufficiali di analisi è un obbligo che la legge impone ai Ministeri che devono effettuare, a norma del decreto del 1925, la vigilanza sul commercio delle sostanze e dei prodotti di uso agrario ai fini della repressione delle frodi. Ma non è necessario che vincoli il giudice. Tanto è vero che la Cassazione, con una sentenza del 1957, ha ammesso che il giudice possa ricorrere a laboratori indicati dalla legge che si servono per verificare la frode non solo dei metodi ufficiali, ma anche di metodi non ufficiali qualora li ritengano idonei a convalidare i metodi ufficiali. La Cassazione prescrive inoltre soltanto in questo caso, che il giudice debba motivare il suo convincimento. Per andare incontro anche a questa esigenza pratica, sempre in obbedienza a una sentenza della Cassazione, il Ministero ha ritenuto di emare questa circolare alla quale mi riferisco, la circolare n. 644 dell'8 marzo 1961, con cui ha suggerito ai direttori di istituti di vigilanza di avvalersi anche del metodo spettrofonòmetrico, redigendo una relazione come prescritto dalla Cassazione.

Fatta questa precisazione in ordine al sistema seguito in applicazione del regio decreto-legge del 1925 e del regolamento relativo, io esprimo parere contrario agli emendamenti al penultimo comma dell'articolo unico proposti dall'onorevole Angelini, perché ritengo che la commissione interministeriale, della quale ci siamo finora avvalsi, e per la sua composizione e perché emana dai Ministeri che per legge hanno compiti di repressione delle frodi, sia sufficiente per poter svolgere i compiti attribuitile dalla legge. Quindi, mi associo a quanto detto al riguardo dal relatore.

Sono anche contrario all'emendamento Angelini subordinato per un'altra ragione: perché tra l'altro l'articolo 108 del regolamento del decreto-legge del 1925 non prevede questa funzione. Quindi dire: « su parere vincolante della Commissione » significa fare, fra l'altro, un richiamo non esatto. Sono contrario pure all'emendamento aggiuntivo, perché già dissi l'altra volta, che con la precedente legge sugli olii, la legge n. 1407 del 13 novembre 1960, si era stabilito all'articolo 5, anzi si era confermato, per essere più esatti, con la norma del secondo comma dell'articolo 5, che « Il Ministero dell'agricoltura e foreste terrà sistematicamente aggiornato l'elenco ufficiale dei metodi di analisi ». Noi siamo del parere che questo debba essere fatto col sistema finora adottato, che probabilmente avrà dato luogo a qualche ritardo, ma solo per obbedire alla cautela che impone di introdurre nel novero dei metodi ufficiali di analisi esclusivamente quei nuovi metodi che siano già stati convalidati dalla scienza ufficiale internazionale. Noi non riteniamo, dato che la scienza trova sempre nuovi metodi per scaltrire questa analisi, che si debba provvedere al riconoscimento dei nuovi metodi con una legge perché ciò renderebbe assai più macchinosa la procedura.

PRESIDENTE. Ella ha detto, onorevole Sottosegretario, che uno di questi metodi che sono richiesti, l'esame della frazione insaponificabile, è già stato introdotto.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Gli altri sono autorizzati con circolare, ma uscirà prossimamente un'altra delibera più ufficiale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

« L'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, è sostituito dal seguente:

« La denominazione di « olio di oliva rettificato » è riservato al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali.

« La denominazione di « olio di sansa di oliva rettificato » è riservata al prodotto ot-

tenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma precedente.

« Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non più dello 0,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

« Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.

« I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanità, delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri.

« Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati ».

Chiedo ora all'Onorevole Angelini se insiste negli emendamenti presentati.

ANGELINI LUDOVICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il primo emendamento presentato noi lo ritiriamo, non per i motivi esposti dal Relatore, e non perché lo consideriamo superfluo, in quanto è difficile che i solventi impiegati davvero non lascino tracce come il Relatore invece ritiene.

La ragione per cui noi ritiriamo questo emendamento è un'altra, ed è relativa alla lavorazione delle sanse. Essa evidentemente non può essere fatta se non attraverso dei solventi, almeno allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche. Noi ci auguriamo intanto che si possa arrivare ad un momento nel quale tutto l'olio commestibile sia soltanto olio da pressione. E allora diventerà operativa la preoccupazione che oggi per motivi di natura strettamente economici siamo costretti ad accantonare. Ma insistiamo sugli altri emendamenti.

Noi abbiamo proposto che la decisione sull'ammissibilità di un determinato metodo sia fatta un po' al di fuori dei Ministeri, e degli interessi del Ministero dell'agricoltura. E sull'opportunità di queste precauzioni siamo del tutto persuasi. In fondo, noi dobbiamo ricordare e non possiamo dimenticarlo, che soltanto gli scandali esplosi nel paese hanno spinto il Parlamento a proibire quella esterificazione che per tanti anni è stata tranquillamente tollerata dai funzionari del Ministero.

Non pare quindi oggi opportuno ridare alle stesse persone (saranno rispettabilissime, non lo metto in dubbio) il bastone del comando in questo delicato settore.

Per questo noi manteniamo questo emendamento. E dall'accettazione o meno di esso dipende anche il nostro voto sulla legge. Insistiamo anche per l'emendamento che impone il confronto di procedimenti di rettifica sulla base dell'esame spettrofotometrico V.V. e sull'esame della frazione insaponificabile.

Perché, di certo vi è pur in questa dibattuta materia, un punto fermo: l'esame spettrofotometrico ci permette di dire alcune cose sicure, e fra queste, se si tratta di olii a catena solubili o no; ci permette di dire se si tratta di grassi a catena, il che ci permette di conoscere in prevalenza quali sono i grassi di cui quel determinato materiale è formato. Credo che ciò sia importante. Il relatore dice che questo metodo è stato legittimato con una circolare. Il problema non è questo. Il giudice non può giudicare su una circolare. Il giudice deve decidere sulla base di un metodo riconosciuto come ufficiale su basi inoppugnabili per legge. Il problema è di dare al giudice la certezza di poter condannare o assolvere quando egli raggiunge la convinzione anche intima che l'individuo è condannabile o assolvibile. Ma fino a quando il giudice non ha questa possibilità, non può condannare, e il tecnico più zelante si vede preso per il naso insieme al giudice.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Il giudice è il tecnico dei tecnici, quindi potrebbe utilizzare anche questo criterio che Ella, onorevole Angelini, caldeggia.

ANGELINI LUDOVICO. Il giudice nel dubbio è portato ad assolvere. Comunque noi crediamo che questo emendamento debba essere accolto, anche perché da tanto tempo aspettiamo che questi metodi vengano aggiunti all'elenco dei metodi ufficiali, che sono vecchi. Per questi motivi noi insistiamo su questi due emendamenti, mentre crediamo giusto e opportuno ritirare il primo per le ragioni che già abbiamo esposto.

PRESIDENTE. Allora, siccome l'onorevole Angelini ha rinunciato al suo primo emendamento, pongo in votazione i primi 5 commi dell'articolo unico.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Angelini Ludovico al 5° comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, subordinato al primo, presentato dall'onorevole Angelini Ludovico al 5° comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo unico.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Angelini Ludovico all'articolo unico.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(*È approvato*).

Comunico che l'onorevole De Leonardis, Relatore ha presentato il seguente ordine del giorno: « La Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nell'approvare la proposta di legge Angelini ed altri n. 2875, ritenuto che è necessario stabilire criteri certi ed obiettivi per individuare un limite alle modificazioni apportate all'olio con processi fisici in rapporto a quelle determinate dal processo degli alcali, invita il Ministro dell'agricoltura a determinare i criteri da seguire nell'autorizzare l'adozione di nuovi processi fisici di deacidificazione ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. Per poter avere un trattamento uniforme in tutte le determinazioni che vi saranno in occasione dell'autorizzazione ai nuovi processi di deacidificazione, è opportuno che sia fissato un limite, che qui viene accennato, in maniera approssimativa, nel primo comma della proposta di legge appunto per potersi avere una guida orientativa: questo è il senso del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ed è una cosa possibile, tecnicamente?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Il primo comma della proposta di legge dice che i processi fisici autorizzati non debbono provocare alla composizione dell'olio delle modificazioni più profonde di quelle apportate col processo degli alcali. Noi vorremmo che il Ministero dell'agricoltura fissasse preventivamente e obiettivamente questi limiti, dimodoché tutti i processi nuovi che debbono essere autorizzati, tengano conto o si riferiscano a questi limiti che dovrebbero essere invalicabili.

ANGELINI LUDOVICO. Debbo ammirare la buona intenzione del relatore e gliene do atto. Però io credo che noi chiediamo un po' troppo al Ministero dell'agricoltura e ai suoi tecnici, perché, ripeto, si tratta di materia elastica e difficilissima. E le nostre perplessità discendono proprio da questo. Noi non siamo assolutamente contrari al progresso tecnico, ma è questa difficoltà di stabilire preventivamente che ci rende perplessi. Questa difficoltà rende il compito estremamente pericoloso e minato per il legislatore. Quest'ordine del giorno pertanto, per cui il Ministro stabilisce quali sono i caratteri dell'olio, mi lascia molto perplesso. Noi lo possiamo approvare con intenti platonici, ma non so se si possa veramente introdurre una norma che dica: questo è l'olio vero e queste sono le sue caratteristiche ».

MAGNO MICHELE. Vorrei presentare un altro ordine del giorno che sostanzialmente riproduce il nostro ultimo emendamento testé respinto dalla Commissione. Esso recita: « La XI Commissione della Camera, nell'approvare la proposta di legge n. 2875, impegna il Ministro dell'agricoltura a sentire, per l'esercizio delle facoltà di cui al penultimo comma della legge circa le autorizzazioni, un Comitato formato da tre docenti universitari di scienza dell'alimentazione, di merceologia e di chimica organica e da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità ».

Non è il Ministro come persona, onorevoli colleghi, e neppure il Sottosegretario che possono essere in grado di seguire attentamente queste cose; essi devono avvalersi delle direzioni generali. Che l'ordine del giorno valga quindi come impegno morale per il Ministro.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Noi sappiamo che il Ministro fa capo a convegni di natura internazionale per poter muoversi in questo campo minato delle frodi. L'ordine del giorno è perciò superfluo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dall'onorevole De Leonardis, credo che il dispositivo si possa accettare, salvo a precisare: « il Ministero dell'agricoltura, di intesa con gli altri Ministeri previsti dalla legge... ». Per quanto riguarda la premessa, il linguaggio usato è troppo rigido. Sarebbe meglio dire: « ritenuto che è necessario stabilire criteri orientativi di massima, ecc. ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. Accetto la formulazione proposta dal Sottosegretario.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Magno, vorrei invitarlo a considerare che esso implicitamente accusa il Ministro di non avere mai pensato di sentire le autorità della tecnica in materia; nell'esercizio delle sue funzioni

egli, invece si serve degli organi consultivi, ma anche di tutte quelle autorità scientifiche che possano dare utili consigli per l'applicazione della legge. Vorrei pregare l'onorevole Magno di ritirare l'ordine del giorno, perché proprio per le ragioni suddette non potrei accettarlo.

MAGNO MICHELE. Vorrei almeno risultasse dagli atti che c'è una preoccupazione seria da parte nostra in questo senso. Che poi il Ministro già si muova in questa direzione, questo ci conforta e ci induce, prendendo atto di quanto dice il Sottosegretario, a ritirare l'ordine del giorno preannunziato e però non ancora presentato.

PRESIDENTE. L'onorevole De Leonardis ha presentato un secondo ordine del giorno corredato anche delle firme degli onorevoli Monte e Daniele. Ne do lettura:

« La XI Commissione Agricoltura della Camera, nell'approvare la proposta di legge Angelini Armando ed altri, n. 2875;

considerato che per precludere ogni possibilità della pratica delle frodi olearie è indispensabile evitare l'esterificazione dell'olio di semi e dei grassi alimentari,

invita il Governo

a predisporre un provvedimento che definivamente stabilisca il divieto dell'esterificazione anche degli olii di semi e dei grassi alimentari, comminando adeguate sanzioni penali contro i contravventori ».

MAGNO MICHELE. Noi voteremo a favore di questo ordine del giorno, che riteniamo molto importante.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta questo secondo ordine del giorno De Leonardis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo ordine del giorno presentato dall'onorevole De Leonardis e modificato dal proponente su proposta del rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo ordine del giorno De Leonardis, accettato dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

MAGNO MICHELE. Onorevoli colleghi, poiché i nostri emendamenti, che consideriamo essenziali ai fini di convertire questa proposta di legge in una concreta garanzia per produttori e consumatori non sono stati accolti e poiché d'altra parte riteniamo che la proposta di legge, pur con le sue deficienze, sia utile, la nostra parte si asterrà dal voto.

AVOLIO. Anche il gruppo del P.S.I. si astiene. Il significato di questo nostro atteggiamento deriva dalla preoccupazione che noi abbiamo, e che il dibattito in Commissione non ha interamente fugato, che si possa far rientrare dalla finestra quello che è stato cacciato dalla porta. Per noi, infatti, la difesa assoluta dell'olio vergine di oliva è primaria. A questo principio ci siamo ispirati in passato e ad esso restiamo fedeli. La nostra astensione sta a significare anche questo: non vogliamo chiudere la porta al progresso scientifico. Seguiremo, perciò, gli sviluppi della situazione con la massima attenzione e regoleremo il nostro atteggiamento futuro in base alle risultanze dell'esperienza.

Seguito della discussione della proposta di legge Prearo ed altri: Colorazione delle sementi da foraggio provenienti dall'estero (2921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Prearo ed altri « Colorazione delle sementi da foraggio provenienti dall'estero » (2921).

Il presentatore l'onorevole Prearo ha presentato una serie di emendamenti dei quali do lettura :

« *All'articolo 1, dopo le parole*: trifoglio alessandrino, *aggiungere*: trifolium incarnatum, ossia trifoglio incarnato; è, ecc. ».

« *Sostituire l'articolo 2 col seguente*:

« La colorazione, che deve interessare non meno del 5 per cento dei semi, viene praticata mediante razionale impiego, quale reattivo colorante, del sale di tetrabromofluorescina ossia eosina gialla in polvere.

L'accertamento della percentuale dei semi colorati viene effettuato dai delegati fitopatologici di frontiera ».

« *Sostituire l'articolo 3 col seguente:*

« Sono esentati dalla colorazione i campioni di sementi non superiori ad un chilogrammo inviati per scopo scientifico e sperimentale ad Istituti di ricerche universitari e simili ».

« *Aggiungere il seguente articolo 5*:

« L'entrata in vigore della presente legge avverrà sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PREARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, do ragione dei miei emendamenti. Innanzi tutto a parer mio all'articolo 1 si deve aggiungere « trifolium incarnatum », che è una delle leguminose che vengono importate, e quindi soggetta a colorazione.

L'articolo 2, invece, sarebbe opportuno fosse modificato nel senso indicato dall'emendamento, in quanto si tratta di stabilire che non tutta la massa dei semi deve essere colorata, ma basta una parte, cioè basti si sappia che ne è stato colorato il 5 per cento.

L'articolo 2 diceva in sostanza che qualora la colorazione non venisse eseguita in partenza, penserebbe l'Osservatorio fitopatologico esistente in dogana a farla, il che pare a me ora un compito che va al di là dei compiti stessi dell'Osservatorio. Il funzionario deve limitarsi a osservare se il seme è stato colorato o meno. Il compito della colorazione spetta alla ditta esportatrice.

All'articolo 3 erano previste le esenzioni dalla colorazione; esse riguardavano le sementi destinate a scopi scientifici, e quelle importate dalle ditte per scopi particolari di moltiplicazione e riesportazione. Per quanto riguarda le prime sta bene. Le seconde, invece, porterebbero delle complicazioni di controllo eccessive. Ecco il motivo dell'emendamento proposto all'articolo 3.

L'articolo 4 dovrebbe rimanere così come è. Ci vorrebbe, però, un articolo 5, che avrebbe lo scopo di permettere alle ditte esportatrici di uniformarsi alle esigenze di questa legge disponendo una adeguata *vacatio legis*.

PRESIDENTE. Mi pare che le proposte sostanziali dell'onorevole Prearo consistono nello stabilire che la colorazione prima di tutto non deve interessare tutti i prodotti importati, ma una percentuale del 5 per cento, e che deve avvenire a cura degli esportatori stranieri, e non come si diceva prima a cura degli importatori. Poi si propone di sopprimere la lettera *b*) dell'articolo 3, perché queste estensioni delle disposizioni precedenti si presterebbero a delle difficoltà di controllo. E inoltre si propone che l'entrata in vigore di questa legge non avvenga 15 giorni dopo, ma 60 giorni dopo la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

MAGNO MICHELE. Onorevole Presidente, considerata la necessità in cui versiamo di approfondire meglio il provvedimento, ci chiediamo, e chiediamo a Lei se non sia più opportuno rimandare il seguito dell'esame e l'approvazione definitiva della proposta di legge Prearo ad altra seduta.

TRUZZI. Vorrei fare osservare ai colleghi delle sinistre che sono proprio essi a lamentarsi che certi provvedimenti non vanno avanti. E se non portiamo a termine quello che abbiamo all'ordine del giorno non possiamo certo andare avanti con gli altri. Comunque se i colleghi lo desiderano, potremmo passare alla votazione degli articoli della proposta di legge sull'equo canone.

MAGNO MICHELE. Noi abbiamo un complesso di proposte di legge che abbiamo continuamente sollecitate. Ogni tanto ci arriva fra capo e collo una proposta sulla quale non ci viene dato neppure il tempo di discutere.

PRESIDENTE. Questa proposta relativa alla colorazione delle sementi è da quindici giorni ormai che l'abbiamo messa all'ordine del giorno.

MAGNO MICHELE. Proponevo quel che proponevo soprattutto perché ci manca ancora il parere della Commissione Giustizia.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Io devo proporre un altro emendamento che può sembrare formale, all'articolo 1, ma invece non lo è. L'articolo 1 dice: « L'introduzione in Italia delle sementi foraggere di *Medicago sativa* ossia erba medica, *Trifolium pratense* ossia trifoglio violetto, *Trifolium repens* ossia trifoglio bianco, detto anche olandese o ladino, e di *Trifolium alexandrinum* ossia trifoglio alessandrino, è subordinato alla colorazione delle sementi stesse ». Quindi non vi è un divieto ma una condizione. A me sembra invece si debba dire: « È vietata l'introduzione in Italia delle sementi foraggere » introducendo così un divieto esplicito al posto della condizione. Ciò posto, accetto gli emendamenti proposti dall'onorevole Prearo perché essi mirano non solo a snellire il meccanismo previsto ma anche ad osservare le leggi sui rapporti internazionali. Quindi io sono favorevole a tutti gli emendamenti dell'onorevole Prearo. Solo dal punto di vista formale, all'articolo 3 si dice che « sono esenti dalla colorazione, ecc. », osservo che forse sarebbe meglio dire: « Sono esenti dall'obbligo della colorazione ».

PREARO. Accetto le proposte di modifica prospettate dal Rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1.

« L'introduzione in Italia delle sementi foraggere di *Medicago sativa* ossia erba medica, *Trifolium pratense* ossia trifoglio violetto, *Trifolium repens* ossia trifoglio bianco, detto anche olandese o ladino, e di *Trifolium alexan-*

drinum ossia trifoglio alessandrino, è subordinata alla colorazione delle sementi stesse ».

Lo pongo in votazione con le modifiche proposte dal presentatore stesso e dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 nel suo complesso:

« È vietata l'introduzione in Italia delle sementi foraggere di *Medicago sativa* ossia erba medica, *Trifolium pratense* ossia trifoglio violetto, *Trifolium repens* ossia trifoglio bianco, detto anche olandese o ladino, di *Trifolium alexandrinum* ossia trifoglio alessandrino, e di *Trifolium incarnatum* ossia trifoglio incarnato, che non siano stati colorate nei modi determinati dagli articoli seguenti ».

Do lettura dell'articolo 2:

« La colorazione viene praticata mediante il razionale impiego, quale reattivo colorante, del sale di tetrabromufluorescina ossia eosina gialla in polvere, secondo le modalità che saranno stabilite dagli Osservatori fitopatologici. Nel caso che le sementi non siano colorate in partenza, la colorazione verrà eseguita prima dell'introduzione della merce nel territorio doganale della Repubblica dagli Osservatori fitopatologici stessi, previo rimborso anticipato delle spese da parte della ditta importatrice ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal proponente.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Sono esentati dalle predette disposizioni:

a) campioni di sementi non superiori ad un chilogrammo inviati per scopi scientifici e sperimentali ad Istituti di ricerca, universitari e simili;

b) le sementi provenienti dall'estero e destinate esclusivamente a colture di moltiplicazione da seme, il cui prodotto è soggetto interamente alla riesportazione secondo contratti stipulati fra ditte italiane ed estere, purché l'introduzione in Italia di tali sementi venga effettuata tramite gli Istituti o Enti incaricati del controllo e della certificazione delle relative colture, in applicazione delle norme del sistema internazionale O. E. C. E. S'intende che il prodotto di tali colture, qualora non venga accettato per riesportazione, per mancanza dei requisiti contrattuali, non dovrà essere – sotto la responsabilità dell'Ente certificatore – ammesso in commercio senza sottostare a tutte le prescrizioni riguardanti le sementi importate con la notazione aggiunta " Seme riprodotto in Italia " ».

Lo pongo in votazione con la modifica soppressiva della lettera *b*) proposto dal proponente e con l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel suo complesso:

« Son esentati dall'obbligo della colorazione i campioni di sementi non superiori ad un chilogrammo inviati per scopi scientifici e sperimentali ad Istituti di ricerca, universitari e simili ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

« La trasgressione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda fissa di lire 100.000 e con quella proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale di semente non sottoposta alla prescritta colorazione.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata agli Osservatori fitopatologici di frontiera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal proponente, che, se approvato, diverrà articolo 5 della legge:

« La presente legge entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutino segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

Senatori ANGELINI ARMANDO ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 sulla classificazione degli oli di

oliva » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2875):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Astenuti	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

PREARO ed altri: « Colorazione delle sementi da foraggio provenienti dall'estero » (2921):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Angelini Ludovico, Avolio, Bardini, Bianco, Biasutti, Biagioni, Bolla, Cacciatore, Casati, Colombi Arturo Raffaello, Compagnoni, De Leonardis, Fogliazza, Franzo Renzo, Gerbino, Germani, Gorrieri Ermanno, Magno Michele, Martoni, Maxia, Miceli, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Salutari, Sangalli, Sodano, Sanfilippo, Speciale, Truzzi e Valori.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI